



## PROVINCIA DI TARANTO

codice fiscale 80004930733 partita I.V.A. 03003400730

4° SETTORE VIABILITA'

Alla Società Alta Capital 10 srl

[Altacapital10.pec@maildoc.it](mailto:Altacapital10.pec@maildoc.it)

pc. Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

“ Al Ministero della cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

“ Alla Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

“ 5° Settore Pianificazione ed Ambiente  
Provincia di Taranto

OGGETTO: [ ID VIP 8405] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 relativa al progetto per impianto agrovoltaiico, denominato con potenza nominale di 10,00 MWp e relative opere di connessione alla rete di distribuzione, situato nel comune di Taranto in località Nisi.

Proponente: Alta Capital 10 srl.

Parere: Provincia di Taranto Settore Viabilità.

Con riferimento alla nota del Ministero della Transizione Ecologica del 19/12/2022, acclarata al prot. n. 42276/2022 del 19/11/2022, per i lavori in oggetto, si esprime parere favorevole di massima, subordinata alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per eseguire i lavori lungo le S.P. di competenza di questo Ente.

Distinti saluti

Funzionario Tecnico

\* geom. Mario Sini

Il Dirigente ad interim

\*Ing. Aniello Polignano

N.B. si allega:

- modello istanza concessione/autorizzazione con all. 1 e 3;
- Regolamento;
- Decreto Presidenziale n. 37 del 12/05/2021.

*\*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs 39/1993)*

**ALLEGATO 1 - NOTA DI CALCOLO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE –  
TARIFFA STANDARD ANNUALE/GIORNALIERA SECONDO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI  
TARANTO N°37 DEL 12 MAGGIO 2021 ED IMPORTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA**

**TARIFFA STANDARD ANNUALE**

CATEGORIE	MODALITA' DI CALCOLO	IMPORTO (€)
Per attraversamento stradale interrato tubazioni o cavi dotti di qualsiasi natura e specie  Lunghezza tratto di occupazione fino a 1000 mt.	<b>Tariffa unica € 215,00</b>	€ 215,00
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie	<b>Per lavori nel km Tariffa unica € 215,00;</b> <b>Per lavori oltre il km:</b> Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: <b>C1 +(M x C2) = € .....</b>  C 1= coeff. € 215,00; M = metri eccedenti il km C2 = coeff € 0.43	
<b>TOTALE</b>		

Esenzioni: occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del DPR n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima.

**TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

CATEGORIE	MODALITA' DI CALCOLO	IMPORTO (€)
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie	<b>Per lavori nel km</b> Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: <b>(C1 x M) + (S x G) x C2 = € .....</b> C1 = coeff. € 2,50 M = metri lineari di scavo S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento € 80 per segnaletica stradale longitudinale G = giorni occorrenti per i lavori C2 = coeff. 1.42	
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie	<b>Per lavori oltre il km</b> Il calcolo verrà eseguito secondo la formula come per i lavori nel km applicando una riduzione per i metri eccedenti il km: <b>(C1 x M) + (S x G) x C2 x CR = € .....</b> C1 = coeff. € 2,50 M = metri lineari di scavo S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento € 80 per segnaletica stradale longitudinale G = giorni occorrenti per i lavori C2 = coeff. 1,42 CR = coeff. di riduzione 0,310 - <b>Per lavori oltre 1,5 km e fino a 2,0 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,270; - <b>Per lavori oltre 2,0 km e fino a 2,5 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,235 - <b>Per lavori oltre 2,5 km e fino a 3,0 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,215 - <b>Per lavori oltre 3,0 km e fino a 3,5 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,200 - <b>Per lavori oltre 3,5 km e fino a 4,0 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,170 - <b>Per lavori oltre 4,0 km e fino a 4,5 km</b> Come sopra ma con CR= coeff. di riduzione 0,155	
<b>TOTALE</b>		

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**

TIPOLOGIA INTERVENTO	MODALITA' DI CALCOLO	IMPORTO (€)
PARALLELISMO - BANCHINA	mt ____ x € 5,16/mt x 1,386	
PARALLELISMO – SEDE BITUMATA	mt ____ x € 10,31/mt x 1,386	
ATTRAVERSAMENTI	n. ____ x € 518,10 x 1,386	
TOTALE		

Il Legale Rappresentante della ditta richiedente

(firmato digitalmente)



# PROVINCIA DI TARANTO

## 4° SETTORE VIABILITA'

### Oggetto:

---

#### CONVENZIONE DISCIPLINARE

contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione indicata in oggetto.

Le opere oggetto della concessione verranno realizzate in conformità al progetto presentato e alle seguenti norme, prescrizioni e condizioni.

#### Prescrizioni Generali:

Le opere oggetto della concessione dovranno essere realizzate conformemente alla normativa di settore ed in particolare:

- D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
- D.M. 05/11/2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- D.M. 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo;
- D.M. 19/04/2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;
- D.M. 14/01/2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs 01/08/2003, 259 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- D.M. 01/10/2013 – Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- Normativa specifica riguardante la rete di pubblico servizio da realizzare;
- Regolamento provinciale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per i distributori di carburante, per le autorizzazioni, per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari e per i trasporti eccezionali.

#### Il concessionario deve:

- a) richiedere al Settore Viabilità della Provincia di Taranto di Taranto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione stradale nei pressi del cantiere, qualora si verificano, causa l'esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stessa. Tale provvedimento non esonera il concessionario dalle responsabilità derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori, che devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali;
- b) durante il corso dell'esecuzione dei lavori, apporre la relativa segnaletica adottando i sistemi di segnalamento diurno ed eventualmente notturno previsti dalle vigenti normative. Mediante opportuno servizio di guardiania dovrà essere assicurata l'efficienza e la continuità delle anzidette segnalazioni. Rimane esplicitamente stabilito che il concessionario dovrà provvedere a quanto sopra a sue totali cura e spese e pertanto resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti e danni che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate. Qualora l'occupazione di parte della carreggiata o delle banchine carrabili si protrasse per oltre giorni sette, il concessionario dovrà apporre ad ogni testata apposito pannello previsto dalla Fig. II.382 del Regolamento del N.C.S;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché ad eventuali varianti, che in qualsiasi tempo, siano impartite dal Settore Viabilità della Provincia di Taranto di Taranto nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;
- d) in nessun caso modificare le opere idrauliche stradali, sia quelle per lo smaltimento delle acque meteoriche sia quelle convoglianti le acque da monte verso valle, poste in adiacenza dei lavori oggetto di concessione. Non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sia dal piano stradale pavimentato sia dalle relative opere per la raccolta ed allontanamento. Nel caso in cui le condutture interferissero con le opere idrauliche stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche o per servitù stradali, è vietato ostruire o invadere anche parzialmente la loro luce libera. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'immediata revoca della concessione con conseguente avvio della procedura di diffida per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, la Provincia incamererà dal deposito cauzionale la somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio del ripristino dello stato dei luoghi;
- e) nel caso di esistenza di cavi o condutture in genere in corrispondenza o in prossimità dei lavori previsti, munirsi dei relativi null'osta dell'ente proprietario dell'impianto, il quale fornirà le indicazioni più opportune perché i lavori si svolgano in modo da evitare danni ai sottoservizi e manufatti esistenti nell'area interessata dalla concessione;

- f) sospendere i lavori nel periodo 1 agosto – 21 agosto, sgomberando il cantiere e realizzando preventivamente tutte le opere necessarie per consentire il transito della strada interessata dagli stessi in condizione di massima sicurezza;
- g) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare sia alla strada e sue pertinenze sia ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno;
- h) tenere sgombra la sede stradale e le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate o di risulta;
- i) uniformarsi a tutte le disposizioni che il Settore Viabilità della Provincia di Taranto di Taranto daranno nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione della stessa;
- j) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sopra specificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine fissato dal Settore concedente, il titolare della concessione riconosce alla Provincia la facoltà di eseguire direttamente quanto necessario, addebitando allo stesso il relativo onere, e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere;
- k) tenere sollevato ed indenne la Provincia da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento autorizzativo;
- l) farsi carico (con trasmissione dell'onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle opere autorizzate;
- m) provvedere a propria cura e spese e senza pretesa di indennizzo alcuno a variare, rimuovere o comunque incidere sull'oggetto della concessione per corrispondere ad esigenze di viabilità della Provincia sia che riguardino la carreggiata stradale sia le sue pertinenze;
- n) provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, ove esistente e manomessa.
- o) Qualora non abbia provveduto già in fase istruttoria, trasmettere – contestualmente alla comunicazione di inizio lavori – gli esiti delle indagini georadar, eseguite lungo il tratto stradale interessato dai lavori, ai fini dell'accertamento della eventuale presenza di sottoservizi e la compatibilità tra questi e le linee elettriche/impianti a realizzarsi, corredata dalla relativa documentazione tecnica.

#### **Prescrizioni Particolari:**

- 1) Sono considerate innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o società. Esse devono essere parallele all'asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e perpendicolari all'asse stradale negli attraversamenti. È considerata percorrenza l'innesto o l'allacciamento la cui lunghezza è superiore a 50 metri.
- 2) È vietata l'installazione, in parallelo o in perpendicolare, di condutture, cavi, ecc. su opere d'arte stradali minori o maggiori. Nel caso di parallelismi, dovranno essere realizzate a distanza non inferiore a m. 1,00 autonome strutture portanti che non dovranno comunque ridurre la sezione libera dell'opera d'arte.
- 3) Gli attraversamenti sotterranei devono avvenire ortogonalmente all'asse stradale e mediante:
  - l'utilizzo di macchina spingitubo;
  - con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione bituminosa;
 mentre le percorrenze longitudinali vanno effettuate con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione bituminosa, ove esistente, ovvero con la tecnica della minitrincea;
- 4) I lavori di scavo autorizzati devono essere effettuati in modo da lasciare libera metà della strada ed eseguiti nella larghezza minima necessaria alla posa della condotta.
- 5) La profondità minima, misurata dal piano viabile di rotolamento all'estradosso dei manufatti protettivi delle occupazioni stradali in sotterraneo, in caso di scavo tradizionale, non potrà essere inferiore a m. 1,00;
- 6) Per la posa delle condutture fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale;
- 7) Le modalità esecutive di posa dei sottoservizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti:
  - a) è obbligatorio procedere al taglio della pavimentazione bituminosa con idonea macchina a disco meccanico oppure mediante la fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore della pavimentazione stradale interessata dallo scavo, al fine della salvaguardia dell'integrità della stessa; è fatto assoluto divieto procedere alla demolizione "a strappo" della pavimentazione stradale;
  - b) i prodotti di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale o sulle aree di pertinenza;
  - c) le condutture devono essere posizionate sopra uno strato di sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10. Con lo stesso materiale dovrà essere realizzato il rinfiacco e lo strato superiore alle condutture, che deve avere uno spessore non inferiore a cm. 10;
  - d) successivamente lo scavo sarà colmato con materiale arido per strati non superiori a 30 cm. previa eventuale necessaria umidificazione e costipazione con idonei mezzi (piastre vibranti, mazzeranghe, ecc.) fino a raggiungere una densità non inferiore al 90% della prova Proctor modificata;
  - e) al di sopra di tale colmatura deve essere steso apposito nastro monitore di segnalazione indicate in modo inequivocabile la tipologia dell'impianto posto al di sotto ed effettuata la stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato granulometricamente dello spessore di cm. 15, costipato con idonei mezzi meccanici fino ad ottenere una densità pari al 95% della densità massima ottenuta con la prova Proctor modificata, ed eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento (binder) dello spessore di cm. 10, tempestivamente ricaricato in corrispondenza di eventuali cedimenti;

- f) allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle percorrenze, nell'arco della giornata lavorativa non verranno mai lasciati aperti tratti di scavi superiori a m. 50,00. Al momento della chiusura del cantiere dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con eventuale momentaneo ripristino del manto stradale e con l'installazione della necessaria segnaletica stradale provvisoria come prevista dal Codice della strada, per i tratti aperti di cui al periodo precedente;
- g) dopo giorni 60 (sessanta) dal completamento dei lavori, salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta, deve essere realizzato il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali, previa fresatura della pavimentazione esistente, pulizia delle superfici e stesa di emulsione bituminosa (55% di bitume puro tipo 80/100 o 50/70) in ragione di 0,5 kg/mq, come sotto indicato:

**per le pose longitudinali:**

- ❑ **su strade aventi carreggiata della larghezza superiore a m. 6,00:** fresatura della pavimentazione bituminosa, per uno spessore di cm. 3, per metà della carreggiata stradale e per la lunghezza pari a quella della rete realizzata maggiorata di m. 10 per parte; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **su strade aventi carreggiata della larghezza inferiore a m. 6,00:** fresatura superficiale della pavimentazione bituminosa dell'intera carreggiata stradale e per la lunghezza pari a quella della rete realizzata maggiorata di m. 10 per parte; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **nel caso in cui lo scavo avvenga a distanza inferiore a m. 1,00 dalla mezzeria:** fresatura superficiale della pavimentazione bituminosa dell'intera carreggiata stradale e per la lunghezza pari a quella della rete realizzata maggiorata di m. 10 per parte; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **nel caso in cui la posa avvenga in banchina bitumata:** fresatura della pavimentazione bituminosa della banchina, per uno spessore di cm. 3 e per la lunghezza pari a quella della rete realizzata, maggiorata di m. 10 per parte; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **nel caso in cui la posa** interessati tratti discontinui della strada con interruzioni inferiore a m. 50 i ripristini definitivi della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità;
  - ❑ **nel caso in cui i lavori** riguardino tratti stradali per i quali siano stati eseguiti in un periodo antecedente inferiore a due anni dalla data di rilascio di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di che trattasi: fresatura superficiale della pavimentazione bituminosa dell'intera carreggiata stradale e per la lunghezza pari a quella della rete realizzata maggiorata di m. 10 per parte; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **per gli stacchi e gli attraversamenti stradali:** fresatura della pavimentazione esistente, per uno spessore di cm. 3 e per la larghezza di m. 4; ripristino della pavimentazione stradale tramite stesa dello strato di usura dello spessore finito di cm. 3;
  - ❑ **in corrispondenza delle banchine non bitumate che dovessero essere tagliate:**
    - ♦ il relativo scavo va ripristinato con materiale di cava (misto granulare stabilizzato);
    - ♦ i ripristini definitivi devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchina vibrofinitrice;
    - ♦ non sono accettate variazioni di quota tra i ripristini e le pavimentazioni stradali esistenti;
    - ♦ a completamento dei lavori di ripristino si deve procedere alla sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo, all'esecuzione della segnaletica orizzontale ed al ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
  - ❑ **Per quanto riguarda in particolare le fognature:**
    - le condutture devono essere posizionate sopra uno strato di sabbia dello spessore previsto in progetto. Con lo stesso materiale dovrà essere realizzato il rinfiacco e lo strato superiore alle condutture, dello spessore previsto in progetto;
    - successivamente lo scavo sarà colmato, qualora il materiale proveniente dallo stesso non sia idoneo al reinterro, con materiale arido per strati non superiori a 30 cm. previa eventuale necessaria umidificazione e costipazione con idonei mezzi (piastre vibranti, mazzeranghe, ecc.) fino a raggiungere una densità non inferiore al 90% della prova Proctor modificata;
    - al di sopra di tale colmatura deve essere steso apposito nastro monitore di segnalazione indicate in modo inequivocabile la tipologia dell'impianto posto al di sotto ed effettuata la stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato granulometricamente dello spessore di cm. 30, costipato con idonei mezzi meccanici fino ad ottenere una densità pari al 95% della densità massima ottenuta con la prova Proctor modificata, ed eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento (binder) dello spessore di cm. 15, tempestivamente ricaricato in corrispondenza di eventuali cedimenti; restano valide le ulteriori prescrizioni sopra indicate.
- 8) **Tutti gli eventuali pozzetti di ispezione** devono essere posizionati di norma al di fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. I pozzetti di ispezione per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzati e devono essere realizzati a perfetto livello della pavimentazione stradale.
- 9) La qualità dei materiali e delle miscele impiegate, nonché le modalità della loro posa in opera devono essere conformi alle indicazioni riportate nell'Elenco dei Prezzi della Regione Puglia;
- 10) Prima della posa dello strato di collegamento (binder) deve essere posta in opera la fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere

la idonea granulometria, l'acqua ed ogni lavorazione e costipamento con idonee macchine per ottenere la compattazione necessaria.

- 11) La Provincia può richiedere al concessionario, a propria discrezione specie sui ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito e carotaggi, per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto possibile, nel corso dei lavori e con i relativi oneri a carico del titolare della concessione.
- 12) Nel caso in cui la strada provinciale interessata dai lavori di posa delle condutture sia oggetto di interventi per il rifacimento del manto d'usura, ovvero nel caso in cui sia opportuno procedere, prima dell'esecuzione dei ripristini definitivi da parte del titolare della concessione, a localizzati interventi di rafforzamento della pavimentazione stradale ecc. o, ancora, vi siano in corso di esecuzione altre percorrenze autorizzate lungo lo stesso tratto di strada, potranno essere definite dal Settore concedente, anche in corso d'opera, modalità esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole quote di intervento di competenza.
- 13) **Per quanto riguarda invece gli attraversamenti realizzati con la tecnica dello spingitubo**, ossia mediante infissione sotto la sede stradale dei singoli elementi della tubazione ottenuta con l'impiego di apposita attrezzatura, alloggiata in un pozzo scavato da un lato della sede stradale stessa, occorrerà rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) il tracciato dell'attraversamento dovrà essere rettilineo e normale all'asse stradale;
  - b) in ogni particolare ed accessorio costituente l'attraversamento il concessionario dovrà adottare i migliori accorgimenti della tecnica e dell'esperienza, allo scopo di garantire l'incolumità delle persone ed evitare danno alle pertinenze stradali e ad ulteriori sottoservizi presenti in prossimità dell'attraversamento;
  - c) in prossimità di opere d'arte l'attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere stesse e consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o di consolidamento delle medesime;
  - d) acquisizione, da parte del Settore Viabilità provinciale, su proprio impulso, dell'Ordinanza di limitazione al traffico ai sensi del Codice della Strada o, se non ritenuta necessaria dallo stesso Settore, delle disposizioni per garantire la regolarità della circolazione stradale;
  - e) a monte ed a valle dell'attraversamento dovranno essere poste in opera due paline metalliche di colore giallo, sporgenti dal suolo di circa 2 m, munite di cartelli indicatori riportanti, in maniera indelebile e ben visibile, i seguenti dati: Provincia di Taranto, coordinate geografiche, tipologia dell'impianto;
  - f) il concessionario, entro la fine di ogni anno successivo a quello di realizzazione dell'attraversamento, dovrà procedere alla verifica dello stato di conservazione del manufatto attraversante la sede stradale. Della verifica annuale dovrà redigersi, a mezzo di professionisti qualificati, a cura e spese del concessionario, apposito verbale da trasmettere al Settore Viabilità provinciale, entro 30 giorni dalla data della verifica, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.ta.it;
- 14) Per quanto attiene alle **specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali**, si rimanda alle disposizioni di cui al D.M. del 01.10.2013, artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- 15) Le opere autorizzate saranno soggette a collaudo da parte della Provincia. In sede di collaudo dovrà essere accertata la conformità delle opere eseguite al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche ed agli obblighi stabiliti dal provvedimento autorizzativo;
- 16) Nel caso in cui dalle verifiche effettuate i lavori eseguiti non dovessero risultare conformi alle prescrizioni tecniche ed agli obblighi stabiliti dal provvedimento autorizzativo il Settore concedente inviterà il titolare della concessione al rispetto delle prescrizioni in essa previste. Se il titolare della concessione, nonostante l'avvio della procedura di diffida, non dovesse ottemperare a quanto prescritto, sarà immediatamente dato corso all'incameramento della somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio delle parti difformi.
- 17) Nei casi in cui la Provincia abbia la necessità di realizzare opere che interferiscono con impianti di cui si tratta, alla loro modifica provvede:
  - a) direttamente il titolare della concessione a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti della Provincia, quando la parte dell'impianto da modificare insiste su terreno, manufatto o strada che, all'atto della costruzione dell'impianto stesso, era già di proprietà provinciale. È onere della Provincia l'indicazione circa la possibilità di ubicare l'impianto su altra parte della proprietà provinciale;
  - b) la Provincia di Taranto ovvero, se da questa richiesto il titolare della concessione con rimborso degli oneri da parte della Provincia, quando invece la parte di impianto da modificare insiste su strada, manufatto o terreno acquistato o espropriato successivamente alla costruzione dell'impianto stesso. Il rimborso da parte della Provincia avviene a fronte del consuntivo al quale possono essere allegate copie dei titoli di spesa.
- 18) Il criterio della preesistenza per le interferenze si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota degli impianti;
- 19) I lavori dovranno avere materiale inizio soltanto dopo l'invio a questo Settore Tecnico della copia della Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'emissione, da parte del Settore Viabilità della Provincia, su richiesta della Società, dell'ordinanza di limitazione al traffico ai sensi del C.d.S.
- 20) **Entro trenta giorni** dall'ultimazione dei lavori la Società dovrà inviare la comunicazione di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione degli stessi nonché provvedere a chiedere al Settore Viabilità della Provincia di Taranto, la stipulazione del relativo Atto di Costituzione Servitù dell'impianto e la conclusione del procedimento con l'esecuzione di ulteriori formalità;
- 21) **A lavori ultimati**, ai sensi del D.M. 11/05/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16/06/2016, n. 139 "Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture", i soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture trasmetteranno al SINFI in formato aperto ed interoperabile una serie di dati georeferenziati riguardanti le proprie reti, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.

**Modifica – decadenza – sospensione e revoca della concessione**

- 1) Qualsiasi modifica alla concessione, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari.
- 2) La decadenza della concessione è stabilita con atto del dirigente del Settore concedente:
  - a) per esecuzione delle opere in difformità degli atti progettuali approvati;
  - b) per inosservanza delle norme contenute nelle presenti prescrizioni o nella concessione;
  - c) per inosservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia;
  - d) per mancata manutenzione delle opere autorizzate;
  - e) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento senza che sia stato preso atto di ciò da parte della Provincia;
  - f) per mancato rispetto dei termini di inizio e fine dei lavori stabiliti nel provvedimento autorizzativo dei lavori.
- 3) La Provincia può sospendere temporaneamente o definitivamente la concessione per ragioni di viabilità ed incolumità pubblica, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti.
- 4) La concessione è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali senza dar luogo alla corresponsione di alcun indennizzo al concessionario.
- 5) Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare della concessione perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla messa in ripristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all'atto della concessione e con possibile escussione della garanzia.

**Ulteriori pattuizioni:**

- 1) Il concessionario riconosce il diritto patrimoniale demaniale stradale della Provincia di Taranto.
- 2) Per le eventuali vertenze giudiziarie in dipendenza della presente Convenzione-Disciplinare il Foro competente in via esclusiva è quello di Taranto. È esclusa la competenza arbitrale.
- 3) La Provincia di Taranto elegge il domicilio presso la propria sede legale in *Via Anfiteatro n. 4 – 74123 Taranto*.
- 4) Il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale in.....
- 5) Nel caso di necessità della registrazione e trascrizione della presente Convenzione-Disciplinare tutte le spese saranno a carico del concessionario.

**Canoni – versamenti – cauzioni:**

- Le polizze fornite dalla Società a garanzia di questa Provincia saranno svincolate non prima di anni 1 (uno) dalla denuncia di fine lavori, a seguito di apposito sopralluogo congiunto tra i responsabili della Società e di questa Provincia nel caso in cui siano stati rilevati motivi ostativi al loro svincolo.
- **Spese per diritti** di istruttoria e sopralluogo di €. 80,00 su c/c postale n. 12380747 o IBAN c/postale IT86L 07601 15800 000012380747, intestato alla "Provincia di Taranto – Servizio tesoreria": VERSAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_;  
**(Non dovuti per le aziende di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 259 del 01/08/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche");**
- **Polizza a garanzia RCT** con massimale unico di €. 774.685,00, per danni a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di eventi accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, n. \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- **Polizza Fidejussoria con validità minima biennale**, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle verifiche ritenute necessarie dalla Provincia (rilievi, prelievi, prove in situ, prove di laboratorio, rilievo tecnico cartaceo ed informatico delle opere realizzate, ecc.) n. \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_, dell'importo di € \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (VEDERE ALL.1);  
**(Non dovuta per le aziende di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 259 del 01/08/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche");**
- **Versamento Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Annuale** di €. \_\_\_\_\_ su c/c postale n.185744 o IBAN c/postale IT29M 07601 15800 000000185744, intestato alla "Provincia di Taranto – Servizio tesoreria": VERSAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ (VEDERE ALL.1);
- **Versamento Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Giornaliero** di €. \_\_\_\_\_ su c/c postale n.185744 o IBAN c/postale IT29M 07601 15800 000000185744, intestato alla "Provincia di Taranto – Servizio tesoreria": VERSAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ (VEDERE ALL.1);

IL CONCESSIONARIO  
.....  
Il Rappresentante Legale  
(.....)

LA PROVINCIA  
Il Dirigente del Settore  
(Ing. Aniello Polignano)



Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Rappresentante Legale della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,

**D E N U N C I A**

(ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per occupazione permanente spazi ed aree pubbliche)

Ubicazione	Dimensioni occupazione area	<b>Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Giornaliero</b> (area cantiere)	<b>Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Annuale</b> (canone annuale)
	mq .....	€ .....	€ .....

**DICHIARA**

di aver effettuato il versamento Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Annuale € ..... in favore della Provincia di Taranto e si impegna ad effettuare i successivi pagamenti del tributo locale nei termini prescritti dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

**IL CONCESSIONARIO**

.....  
Il Rappresentante Legale  
(.....)



# **PROVINCIA DI TARANTO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE**

**UNICO**

**DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE**

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito e finalità del regolamento	pag. 4
Art. 2 definizioni e disposizioni generali	pag. 6

### TITOLO II

#### CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	pag. 7
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo	pag. 7
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 8
Art. 6 Istruttoria	pag. 8
Art. 7 Rilascio della concessione/autorizzazione	pag. 9
Art. 8 Deposito cauzionale	pag. 10
Art. 9 Principali obblighi del concessionario	pag. 10
Art. 10 Sospensione temporanea di occupazione	pag. 11
Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione	pag. 11
Art. 12 Rinuncia alla concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 13 Decadenza della concessione/autorizzazione	pag. 12
Art. 14 Estinzione della concessione/autorizzazione	pag. 13
Art. 15 Subentro nella concessione/autorizzazione	pag. 13
Art. 16 Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. 13
Art. 17 Occupazioni temporanee e permanenti	pag. 14
Art. 18 Occupazioni occasionali	pag. 14
Art. 19 Occupazioni d'urgenza	pag. 14
Art. 20 Occupazioni abusive	pag. 15

### TITOLO III

#### PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 21 Accessi	pag. 16
Art. 22 Attraversamenti	pag. 16
Art. 23 Mezzi pubblicitari	pag. 17

### TITOLO IV

#### CANONE

Art. 24 Oggetto del canone	pag. 17
Art. 25 Criteri per la determinazione del canone	pag. 18
Art. 26 Esenzioni	pag. 19
Art. 27 Agevolazioni	pag. 19
Art. 28 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 19
Art. 29 Durata delle concessioni	pag. 20
Art. 30 Suddivisione delle strade del territorio provinciale	pag. 20
Art. 31 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	pag. 20
Art. 32 Criteri e determinazione del canone per le occupazioni permanenti	pag. 21
Art. 33 Opere diverse	pag. 22
Art. 34 Versamento per occupazioni permanenti	pag. 22
Art. 35 Versamento per occupazioni temporanee	pag. 23
Art. 36 Fissazione e aggiornamento tariffe	pag. 23
Art. 37 Sanzioni	pag. 23
Art. 38 Accertamenti e rimborsi	pag. 24
Art. 39 Riscossione coattiva del canone	pag. 25
Art. 40 Autotutela	pag. 25
Art. 41 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	pag. 25
Art. 42 Disposizioni transitorie finali	pag. 26

#### ALLEGATI:

Allegato "A" Scheda tariffe	
Allegato "C" Suddivisione strade del territorio provinciale	

## NOTE PRELIMINARI

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

Con la disciplina prevista dall'art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sancisce la potestà regolamentare generale delle province in materia di entrate, anche tributarie.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

legge 160/2019 art. 1 c. 816 e ss

D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”

D.P.R. n. 495 16 dicembre 1992 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

d.lgs 446/1997 art. 52

art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27- comma 8 della legge 448/01

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nella Provincia di Taranto del canone patrimoniale di concessione, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Taranto;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- Le autorizzazioni per le opere da realizzarsi in fascia di rispetto delle alle strade provinciali.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade della Provincia di Taranto che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Le occupazioni che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte della Provincia di Taranto. Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.

B) criteri di determinazione del canone;

D) le esenzioni e le agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

## **Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di una area privata destinata al pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando il bene è di fatto utilizzato come strada pubblica.

c) per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione,

d) per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto,

e) Per nulla-osta si intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.

f) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o autorizzazione;

g) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub f).

2. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Taranto, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

3. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

4. Le opere da realizzarsi in fascia di rispetto, alle strade provinciali, sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione.

5. Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti, di suolo stradale e sue pertinenze, come: apertura o modifica di accessi, o

diramazioni; apertura accessi ad impianti carburanti; tombatura fosse laterali; occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea; le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

6. Necessitano di preventiva autorizzazione opere come realizzazione di recinzioni e muri di cinta, installazione mezzi pubblicitari in aree private ecc. realizzate in fascia di rispetto che non comportano occupazione di suolo pubblico;

7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione provinciale.

8. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 18, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

9. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

11. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

12. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo.

13. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

14. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 3 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Le competenze relative al rilascio delle concessioni e autorizzazioni sono stabilite dall'art. 26 del D. LGS. 285/92.
2. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, di competenza provinciale, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
4. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda (allegato "A") diretta alla Provincia di Taranto. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità tutti gli elementi previsti nell'allegato A ed in particolare:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, inclusi gli elaborati di un tecnico abilitato, così come meglio precisati nell'allegato "A".

## **Art. 5 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Competente.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento, è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

## **Art. 6 - ISTRUTTORIA**

1. L'ufficio competente della Provincia, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Inoltre, gli uffici competenti della Provincia provvedono ad inoltrare copia dell'istanza al Settore tecnico viabilità per eventuali interferenze con eventuali lavori già in corso o previsti dalla programmazione dell'ente.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso contrario la Provincia di Taranto si riserva di archiviare la pratica.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

## **Art. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. L'atto formale di concessione viene rilasciato, previo pagamento delle somme dovute e su conforme parere dell'Ufficio Tecnico, con atto del Dirigente del Settore provinciale competente.

2. La succitata concessione, qualora previsto dalla normativa, sarà soggetta a registrazione con le spese a carico dello stesso Concessionario. Il non accoglimento della domanda di Concessione rientra nel potere discrezionale dell'Ente.

3. Per il rilascio della Concessione, il Concessionario, dopo la comunicazione di accettazione della domanda e prima del rilascio del relativo Atto, dovrà pagare anticipatamente un'annualità del canone unico ove previsto. Il mancato pagamento sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. Se entro i successivi 90 giorni il Concessionario non avrà ottemperato al pagamento anticipato, la domanda di Concessione verrà archiviata.

4. Qualunque sia la data del rilascio della Concessione, il canone dovrà essere corrisposto in ragione dell'intero anno solare.

5. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori con relativa occupazione temporanea, verrà rilasciata, con provvedimento del responsabile del servizio, apposita concessione in via provvisoria previo pagamento del relativo canone e di tutti gli oneri per procedere alla stipulazione dell'atto di concessione definitivo.

6. Ottenuta la Concessione provvisoria, il Concessionario dovrà effettuare i lavori nel tempo o nei tempi in essa previsti, a pena di decadenza. Sono ammesse proroghe, dietro parere del Settore Tecnico Viabilità, in particolari casi documentati.

7. Al termine dei succitati Lavori il Concessionario dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori e, previo parere favorevole del Settore Tecnico Viabilità, si procederà al rilascio dell'atto formale di concessione definitivo.

## **Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino stato dei luoghi al termine della Concessione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, in numerario, infruttifero, o mediante

costituzione di Polizza Fidejussoria con validità biennale a titolo cautelativo e a garanzia di eventuali inadempienze del Concessionario sia nei confronti di questo Ente che dei terzi danneggiati.

2. Detto deposito sarà rimborsabile non prima di due mesi o secondo quanto stabilito dalla Concessione provvisoria e definitiva e nel caso di manomissione della carreggiata stradale non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione definitiva dei lavori, su parere favorevole dell'Ufficio Tecnico competente sulla viabilità.

3. Per gli Enti o Società che svolgono servizio di pubblico interesse, previo parere del Settore Viabilità, si potrà concordare il versamento di un fondo a garanzia, adeguato ai rispettivi programmi di lavoro. Detto fondo è soggetto ad integrazione nell'eventualità che la Provincia sia costretta a prelevare somme per il ripristino di opere non eseguite tempestivamente o non eseguite a regola d'arte o per riconosciuti e tuttavia non corrisposti indennizzi a terzi danneggiati. La restituzione del Deposito Cauzionale sarà effettuata, esaurite tutte le formalità predette.

## **Art. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, o ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto della Provincia di Taranto ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inadempimento del concessionario, provvede la Provincia di Taranto con addebito di spese. ( art. 211 del Codice della Strada).

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione/autorizzazione.

6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario è obbligato a sollevare la Provincia di Taranto da qualsiasi responsabilità civile o penale in dipendenza dei danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
9. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
10. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC le variazioni della propria residenza e domicilio, nonché le variazioni relative alla superficie occupata.

## **Art. 10 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE**

1. L'Ufficio competente provinciale, previo parere dell'Ufficio Tecnico Viabilità, a norma dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento, può sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La revoca, così come le modifiche saranno disposte, previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale competente sulla viabilità, dal Dirigente del settore competente.
4. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, trascorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Il provvedimento di revoca è notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC.
6. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e, per effetto di esso, lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia di Taranto ed a terzi.

## **Art. 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia la stessa non comporta il rimborso del canone eventualmente corrisposto in anticipo.
2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla riduzione delle cose al pristino stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

## **Art. 13 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione di suoli;
  - mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo entro i termini stabiliti nell'atto di Concessione;
  - mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non sarà restituito.

## **Art. 14 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
  - la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il concessionario e il subentrante sono obbligati solidalmente ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4 comma 1, corredata dell'attestazione di versamento delle spese che saranno quantificate, annualmente, con decreto del Presidente della Provincia.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. La domanda deve essere inviata all'indirizzo pec della Provincia o telematicamente dopo l'attivazione dei servizi on line

#### **Art. 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 6 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

#### **Art. 17 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI**

1. In base alla durata, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### **Art. 18 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a. le occupazioni di non più di dieci (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### **Art. 19 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, con dichiarazione esplicita di esonero di qualsiasi responsabilità a carico della Provincia, e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada e della sanzione prevista dall'art. 37 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **Art. 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza e non rinnovate, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone unico.
2. Sono altresì considerate abusive tutti i lavori effettuati su suolo prov.le realizzate in modo difforme o senza la preventiva concessione / autorizzazione della Provincia nonché tutte le occupazioni le cui concessioni/autorizzazioni risultano decadute.
3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale la Provincia di Taranto provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia di Taranto e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento di un'indennità pari al canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
4. Per la loro cessazione, la Provincia di Taranto ha inoltre facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

### **TITOLO III PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Art. 21 - ACCESSI**

1. Ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:
  - a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  - b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Sono definiti accessi alle strade extraurbane gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale posti al di fuori di centro abitato;
3. Sono definiti accessi alle strade urbane – passo carrabile – gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale compresi all'interno di centro abitato.
4. In base dell'uso si distinguono:
  - a. Accessi agricoli: gli accessi utilizzati esclusivamente per attività di coltivazione;
  - b. Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;
  - c. Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibito a transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi

d. Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi.

5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo simile a quello della strada e devono essere sempre mantenuti, a cura e spese del titolare dell'atto autorizzativo, in modo tale da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla stessa strada provinciale.

6. Non può essere rilasciata l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, qualora l'ufficio tecnico dell'Ente ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione ed in particolare quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

#### **Art. 22 – ATTRAVERSAMENTI**

1. Sono definiti attraversamenti le occupazioni di strada e relative pertinenze con strutture sopraelevate o in sotterraneo. Possono essere distinti in:

- attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto (fiancheggiamenti);
- misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

#### **Art. 23 – MEZZI PUBBLICITARI**

1. Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

2. Qualora il mezzo pubblicitario insiste su suolo pubblico, il concessionario dovrà corrispondere alla Provincia il Canone Patrimoniale di Concessione.

3. Per i mezzi pubblicitari la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante

## **TITOLO IV CANONE**

### **Art. 24 - OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione nonché in proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Le occupazioni realizzate su tratti di strade della Provincia di Taranto che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia
5. In caso di occupazione abusiva, per tutta la durata della stessa, è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento oltre le ulteriori sanzioni di cui all'art. 37 e 41.

### **Art. 25 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b. entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c. durata della occupazione;
  - d. alla tipologia e alle finalità di occupazione
  - e. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Ai sensi della L. 160/2019 art. 1 c. 828 i le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

3. Le tariffe standard sono rapportate alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima.
4. La tariffa standard è poi moltiplicata per i coefficienti esplicitati nell'allegato A, che saranno quantificati, annualmente, con Decreto Presidenziale, in relazione alla tipologia di occupazione, all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
6. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
7. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

#### **Art. 26 - ESENZIONI**

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f), ulteriori esenzioni dal canone potranno essere stabilite dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento.:
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, nella domanda di concessione od autorizzazione.

#### **Art. 27 - AGEVOLAZIONI**

1. Il canone è ridotto:
  - a) del 50%, per occupazioni realizzate assistenziali, sociali e di volontariato senza scopi di lucro, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - b) del 30%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - c) del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - d) del 75% le occupazioni del sottosuolo;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Ove ricorra più di una fattispecie agevolativa si applica quella di maggiore entità.
3. Per le occupazioni abusive non trova applicazione la disciplina delle agevolazioni

#### **Art. 28 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza di tale atto, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto a favore del quale si pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di un ammontare non superiore a € **10,00**.

#### **Art. 29 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e o temporanee secondo quanto previsto dal precedente art. 17.
2. Per le occupazioni permanenti la durata del provvedimento di concessione, non può essere superiore ai 19 anni ad eccezione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti la cui concessione ha una durata di 29 anni
3. Per le occupazioni temporanee, effettuate anche con manufatti, la durata del relativo provvedimento è inferiore all'anno.
4. La concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico ha validità triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

#### **Art. 30 - SUDDIVISIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PROVINCIALE**

1. La tariffa per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è applicata secondo una unica tariffa ordinaria standard su tutto il territorio di competenza provinciale in quanto tutte le strade provinciali sono classificate secondo il Codice della Strada in cat. "C" come da elenco di classificazione delle strade che si allega al presente regolamento (Allegato C).
2. La suddetta classificazione di strade ed aree pubbliche può essere aggiornata e/o modificata con apposito provvedimento del Presidente della Provincia.

## **Art. 31 – COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (*edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive*), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima
2. Le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (riempimento di scarpata o di fosso, muretti d'ala, ecc.), sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
3. Per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature, ecc.) non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone.
4. Per i distributori di carburanti nel calcolo della superficie da assoggettare al canone, oltre agli accessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
5. Per le altre occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione di occupazione, espressa in mq, dell'opera sul suolo.
6. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone.

## **Art. 32 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui al successivo comma 2.
2. Il canone di cui al precedente comma è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. ,
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Provincia non può essere inferiore a €. 800,00.
5. gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
6. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
  7. Il versamento del canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 3, va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno con uno dei sistemi di pagamento all'uopo predisposti dall'amministrazione.
8. È in facoltà della Provincia di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

## **Art. 33 - OPERE DIVERSE**

1. Per eventuali opere eccezionali e non espressamente previste sia nelle deliberazioni riguardanti le tariffe che nel presente regolamento, il canone verrà fissato, di volta in volta, dalla Giunta Provinciale, sentito il parere dell'ufficio Tecnico Provinciale e del Dirigente responsabile, e commisurata, ove sia possibile, al canone per opere e concessioni analoghe contemplate dalle tariffe.

#### **Art. 34 – VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone, relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione. Mentre le somme che il cedente l'occupazione dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di Cosap sono le seguenti:
  - se la variazione nell'occupazione avviene entro il 30 giugno il cedente dovrà corrispondere la metà del canone per l'anno in corso
  - se la variazione nell'occupazione avviene dopo il 30 giugno il cedente dovrà corrispondere l'intero canone per l'anno in corso
4. Il versamento del canone dovrà essere effettuato con uno dei sistemi di pagamento all'uopo predisposti dalla amministrazione

#### **Art. 35 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 comma 4.
2. Per le occupazioni “ricorrenti”, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare

#### **Art. 36 – Fissazione e aggiornamento tariffe**

1. La fissazione, i successivi aggiornamenti o conferme delle tariffe e dei coefficienti di cui all'allegato “A” sono effettuati dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento.

#### **Art. 37- SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone sono dovuti gli interessi legali per ogni semestre compiuto.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

8. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

#### **Art. 38- ACCERTAMENTI E RIMBORSI**

1. La Provincia controlla i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e calcolo, dandone

immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.

#### **Art. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dalla Provincia o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

4. Per il contenzioso, si fa riferimento alla legislazione vigente.

#### **Art. 40- AUTOTUTELA**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Art. 41- SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. . La Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Art. 42- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è previsto il pagamento di un canone annuo, restano valide sino alla loro scadenza, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento;
2. Per le altre concessioni, diverse da quelle di cui al comma 1, l'ufficio competente provvederà a comunicare ai titolari di autorizzazione / concessione in corso di validità, l'approvazione del presente regolamento e la relativa tariffa da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2021. Gli importi

acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. I titolari di autorizzazione / concessione che non volessero accettare le norme e le condizioni del presente regolamento possono esercitare il diritto di rinuncia di cui all'art 12;

4. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000, sarà resa noto mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Taranto e con ogni altro mezzo che l'Ente riterrà opportuno;

5. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e produce i propri effetti dal 1° Gennaio 2021.

6. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.



PROVINCIA DI TARANTO  
DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

---

DECRETO N. 37 DEL 12/05/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE STANDARD ORDINARIE ANNUALI E GIORNALIERE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE.**

L'anno 2021, addì dodici del mese di Maggio alle ore 14:15 nella sala delle adunanze della Provincia, il Presidente, avv. Giovanni Gugliotti, nominato a seguito della proclamazione avvenuta in data 2 novembre 2018, ha adottato il seguente decreto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Rosa Viceconte, che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

**RELAZIONE DEL SETTORE**

**Premesso**

- **che** con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 30/04/2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del nuovo "Canone Patrimoniale Unico di Concessione e Autorizzazione" per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sostituendo ogni altro precedente Regolamento Provinciale;
- **che** i coefficienti utilizzati nel calcolo delle tariffe del nuovo "Canone Patrimoniale Unico" sono stati dimensionati al fine di conservare gli stessi importi utilizzati in precedenza;
- **che** occorre procedere all'approvazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe standard annuali e giornalieri oltre agli importi degli oneri di istruttoria pratiche e sopralluogo ai fini dei rilasci delle autorizzazioni lungo le strade provinciali per i cartelli pubblicitari, per gli accessi carrabili e pedonali, per le recinzioni, per le occupazioni permanenti e giornalieri sottosuolo e soprasuolo di condutture e cavidotti di qualsiasi natura e specie come di seguito specificati:

## DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DELLE TARIFFE ORDINARIE

### – TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Accessi carrabili ad uso commerciale	Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: $C \times M = € \dots\dots$ C = coeff. € 17,20 M = metri lineari dell'accesso
Accessi carrabili ad uso agricolo	Esente
Accessi carrabili ad uso abitazione privata	Esente
Accessi pedonali	Esente
Cartelli pubblicitari su strade provinciali	Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: $C \times S \times F \times I = € \dots\dots$ C= coeff. € 21,20 al mq S= superficie del cartello in mq (base x altezza) F= facce visibili 1 o 2 I= 1 per cartello non illuminato 2 per cartello illuminato  Se l'impianto è installato presso un distributore di carburanti sarà applicata una maggiorazione di € 106,00.
Cartelli pubblicitari su strade provinciali di piccole dimensioni	Per i cartelli pubblicitari di ridotte dimensioni il cui importo annuale scaturito dal calcolo su menzionato dovesse risultare inferiore ad € 39,75, il canone annuo minimo da corrispondere sarà pari ad € 39,75.
Per attraversamento stradale interrato di tubazioni o cavidotti di qualsiasi natura e specie	<b>Tariffa unica € 215,00</b>
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie	<b>Per lavori nel km:</b> Tariffa unica € 215,00;  <b>Per lavori oltre il km:</b> Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: $C1 + (M \times C2) = € \dots\dots$ C1= coeff. € 215,00 M = metri eccedenti il km C2 = coeff. € 0,43

### – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, le misure tariffarie a giorno per metro quadro o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Impianti pubblicitari temporanei: striscione e standardo.	Tariffa € 3,20 al mq per faccia
Impianti pubblicitari temporanei: segno orizzontale reclamistico.	Tariffa € 3,20 al mq per faccia
Impianti pubblicitari temporanei: pubblicità o propaganda.	Tariffa € 4,20 al mq per faccia
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie.	<p><b>Per lavori nel km</b>  Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata:  <b><math>(C1 \times M) + (S \times G) \times C2 = € \dots\dots</math></b></p> <p>C1 = coeff. € 2,50  M = metri lineari di scavo  S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento  € 80 per segnaletica stradale longitudinale  G = giorni occorrenti per i lavori  C2 = coeff. 1,42</p>
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie.	<p><b>Per lavori oltre il km</b>  Il calcolo verrà eseguito secondo la formula come per i lavori nel km applicando una riduzione per i metri eccedenti il km:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>per lavori fino a 1,5 km</b>  <b><math>(C1 \times M) + (S \times G) \times C2 \times CR = € \dots\dots</math></b>  C = Coeff. € 2,50  M = metri lineari di scavo  S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento  € 80 per segnaletica stradale longitudinale  G = giorni occorrenti per i lavori  C2 = coeff. 1,42  CR = coeff. di riduzione 0,310</li> <li>- <b>per lavori oltre 1,5 km e fino a 2,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,270</li> <li>- <b>per lavori oltre 2,00 km e fino a 2,5 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,235</li> <li>- <b>per lavori oltre 2,5 km e fino a 3,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,215</li> <li>- <b>per lavori oltre 3,00 km e fino a 3,5 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,200</li> <li>- <b>per lavori oltre 3,5 km e fino a 4,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,170</li> <li>- <b>per lavori oltre 4,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,155</li> </ul>

Le tariffe ordinarie saranno rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base all'intera variazione annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

## **SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO**

Le spese di istruttoria e sopralluogo, da corrispondere per ogni domanda, sono determinate nel seguente modo tenuto conto del costo medio amministrativo per l'industria di ogni singola pratica (iter procedimentale per rilascio di concessione/ autorizzazione, spese generali, spese postali, spese di personale ecc.) e del costo medio per il sopralluogo tecnico sul tratto stradale oggetto di occupazione (in relazione al costo del carburante, ai chilometri percorsi, all'usura dei mezzi, al costo del personale ecc.):

- € 80,00 per occupazione longitudinale sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi e impianti in genere;
- € 80,00 per passi carrabili o pedonali con occupazione di suolo pubblico;
- € 80,00 per altri tipi di occupazione e/o richieste di autorizzazione;
- € 85,00 per installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- € 68,00 per i rinnovi di autorizzazione cartelli pubblicitari.

**Tutto ciò premesso**, si propone al Presidente, di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe standard annuali e giornaliere oltre agli importi degli oneri di istruttoria pratica e sopralluogo ai fini dei rilasci delle autorizzazioni lungo le strade provinciali per i cartelli pubblicitari, per gli accessi carrabili e pedonali, per le recinzioni, per le occupazioni permanenti e giornaliere sottosuolo e soprasuolo di condutture e cavidotti di qualsiasi natura e specie.

**Il Dirigente del Settore**  
Ing. Aniello Polignano

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- Vista la relazione del Settore proponente;
- Acquisito il parere tecnico ai sensi del D.P.R. 267/2000 del Dirigente preposto;
- Visto lo Statuto provinciale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997;
- Vista la legge 160/2019 art.1 commi da 816 a 836;

## **DECRETA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe standard annuali e giornaliere oltre agli importi degli oneri di istruttoria pratica e sopralluogo ai fini dei rilasci delle autorizzazioni lungo le strade provinciali per i cartelli pubblicitari, per gli accessi carrabili e pedonali, per le recinzioni, per le occupazioni permanenti e giornaliere sottosuolo e soprasuolo di condutture e cavidotti di qualsiasi natura e specie come di seguito specificati:

## DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DELLE TARIFFE ORDINARIE

### – **TARIFFA STANDARD ANNUALE**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Accessi carrabili ad uso commerciale	Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: <b>C x M = € .....</b> C = coeff. € 17,20 M = metri lineari dell'accesso
Accessi carrabili ad uso agricolo	Esente
Accessi carrabili ad uso abitazione privata	Esente
Accessi pedonali	Esente
Cartelli pubblicitari su strade provinciali	Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: <b>C x S x F x I = € .....</b> C= coeff. € 21,20 al mq S= superficie del cartello in mq (base x altezza) F= facce visibili 1 o 2 I= 1 per cartello non illuminato 2 per cartello illuminato  Se l'impianto è installato presso un distributore di carburanti sarà applicata una maggiorazione di € 106,00.
Cartelli pubblicitari su strade provinciali di piccole dimensioni	Per i cartelli pubblicitari di ridotte dimensioni il cui importo annuale scaturito dal calcolo su menzionato dovesse risultare inferiore ad € 39,75, il canone annuo minimo da corrispondere sarà pari ad € 39,75.
Per attraversamento stradale interrato di tubazioni o cavidotti di qualsiasi natura e specie	<b>Tariffa unica € 215,00</b>
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie	<b>Per lavori nel km:</b> <b>Tariffa unica € 215,00;</b>  <b>Per lavori oltre il km:</b> Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata: <b>C1 + (M x C2) = € .....</b> C1= coeff. € 215,00 M = metri eccedenti il km C2 = coeff. € 0,43

### – **TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, le misure tariffarie a giorno per metro quadro o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO
-----------	-------------------------------

	<b>QUADRATO O METRO LINEARE</b>
Impianti pubblicitari temporanei: striscione e standardo.	<b>Tariffa € 3,20</b> al mq per faccia
Impianti pubblicitari temporanei: segno orizzontale reclamistico.	<b>Tariffa € 3,20</b> al mq per faccia
Impianti pubblicitari temporanei: pubblicità o propaganda.	<b>Tariffa € 4,20</b> al mq per faccia
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie.	<p><b>Per lavori nel km</b></p> <p>Il calcolo verrà eseguito secondo la formula di seguito specificata:</p> <p><b>(C1 x M) + (S x G) x C2 = € .....</b></p> <p>C1 = coeff. € 2,50  M = metri lineari di scavo  S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento  € 80 per segnaletica stradale longitudinale  G = giorni occorrenti per i lavori  C2 = coeff. 1,42</p>
Per posa tubazioni e cavidotti interrati in senso longitudinale o trasversale alla sede stradale di qualsiasi natura e specie.	<p><b>Per lavori oltre il km</b></p> <p>Il calcolo verrà eseguito secondo la formula come per i lavori nel km applicando una riduzione per i metri eccedenti il km:</p> <p><b>- per lavori fino a 1,5 km</b></p> <p><b>(C1 x M) + (S x G) x C2 x CR = € .....</b></p> <p>C = Coeff. € 2,50  M = metri lineari di scavo  S = € 40 per segnaletica stradale attraversamento  € 80 per segnaletica stradale longitudinale  G = giorni occorrenti per i lavori  C2 = coeff. 1,42  CR = coeff. di riduzione 0,310</p> <p><b>- per lavori oltre 1,5 km e fino a 2,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,270</p> <p><b>- per lavori oltre 2,00 km e fino a 2,5 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,235</p> <p><b>- per lavori oltre 2,5 km e fino a 3,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,215</p> <p><b>- per lavori oltre 3,00 km e fino a 3,5 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,200</p> <p><b>- per lavori oltre 3,5 km e fino a 4,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,170</p> <p><b>- per lavori oltre 4,00 km</b>  come sopra ma con CR = coeff. di riduzione 0,155</p>

Le tariffe ordinarie saranno rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base all'intera variazione annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

## **SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO**

Le spese di istruttoria e sopralluogo, da corrispondere per ogni domanda, sono determinate nel seguente modo tenuto conto del costo medio amministrativo per l'industria di ogni singola pratica (iter procedimentale per rilascio di concessione/ autorizzazione, spese generali, spese postali, spese di personale ecc.) e del costo medio per il sopralluogo tecnico sul tratto stradale oggetto di occupazione (in relazione al costo del carburante, ai chilometri percorsi, all'usura dei mezzi, al costo del personale ecc.):

- € 80,00 per occupazione longitudinale sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi e impianti in genere;
- € 80,00 per passi carrabili o pedonali con occupazione di suolo pubblico;
- € 80,00 per altri tipi di occupazione e/o richieste di autorizzazione;
- € 85,00 per installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- € 68,00 per i rinnovi di autorizzazione cartelli pubblicitari.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

**IL SESEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Maria Rosa Viceconte**

**IL PRESIDENTE**  
**avv. Giovanni Gugliotti**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.